REGOLAMENTO (CE) N. 1040/95 DELLA COMMISSIONE del 10 maggio 1995

recante ulteriori misure transitorie in ordine alla gestione delle superfici di base regionali in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ('), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (²), in particolare gli articoli 12 e 16,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92 se la somma delle superfici per le quali i produttori presentano domanda di aiuto supera la superficie regionale di base, la superficie ammissibile ai pagamenti compensativi viene ridotta ed è richiesto un ritiro speciale senza compensazione;

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede misure speciali per agevolare la transizione dal sistema precedentemente in vigore a quello istituito da tale regolamento, in particolare nei casi in cui l'istituzione di tale sistema crei difficoltà di rilievo per taluni prodotti;

considerando che a norma dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, fino alla fine del periodo transitorio (1994/1995) si applicavano condizioni speciali per i semi oleosi in Spagna; che tali condizioni speciali favorivano i produttori di semi oleosi rendendo tale produzione più interessante di quella di altri seminativi;

considerando che la grave siccità che ha colpito la Spagna nel 1994 ha comportato restrizioni all'impiego di acqua per le colture irrigue; che nella regione del Regadio si è passati dalla coltura di prodotti non seminativi quali il riso, il cotone e i pomodori, coltivati su superfici irrigue, alla coltura di prodotti che richiedono meno acqua come ad esempio i semi oleosi;

considerando che la combinazione delle agevolazioni previste per i produttori di semi oleosi e degli effetti della siccità ha determinato un aumento della superficie per la quale sono state presentate domande di pagamento compensativo e di ritiro dei seminativi, che ha comportato il superamento della superficie regionale di base del Regadio;

considerando che, per i suddetti motivi, il mancato rispetto della superficie regionale di base è dovuto ad un

aumento eccezionale delle superfici investite a semi oleosi; che sarebbe opportuno penalizzare i produttori di semi oleosi per tale superamento; che non è stato constatato alcun superamento significativo della superficie investita ad altri seminativi; che sarebbe ingiusto penalizzare i produttori di altre colture per un superamento di cui sono responsabili i produttori di semi oleosi;

considerando che sarebbe opportuno che i produttori che tradizionalmente non coltivavano semi oleosi ritornino alle loro colture tradizionali; che tale ripristino delle colture tradizionali potrebbe essere incoraggiato applicando ai produttori di semi oleosi lo speciale regime di ritiro di cui all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92; che mentre sarebbe inappropriato esentare i produttori di semi oleosi da tale sanzione, sarebbe altrettanto inappropriato penalizzare per il 1995/1996 nello stesso modo i produttori che non hanno coltivato semi oleosi;

considerando che le disposizioni del presente regolamento riguarderanno le colture seminate o messe a riposo per la campagna di commercializzazione 1995/1996; che è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima;

considerando che il comitato di gestione congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati non ha emesso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il disposto dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92 non si applica alla superficie investita a cereali, piante proteiche e semi di lino, al ritiro obbligatorio ad essa correlato né al ritiro volontario nella superficie regionale di base spagnola del Regadío, di cui al regolamento (CE) n. 1098/94 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

^{(&#}x27;) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 12.